

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0184/2004

18 marzo 2004

## RELAZIONE

sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare e dei privilegi presentata da  
Martin Schulz

(2004/2016(IMM))

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatore: Sir Neil MacCormick

## INDICE

	<u>Pagina</u>
PAGINA REGOLAMENTARE .....	3
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	4
MOTIVAZIONE.....	6

## PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 26 febbraio 2004 il Presidente del Parlamento ha comunicato di avere ricevuto dall'on. Martin Schulz una richiesta di difesa della sua immunità parlamentare in relazione ai procedimenti legali dinanzi al Tribunale distrettuale di Amburgo. Conformemente all'art. 6 bis, paragrafo 1 del regolamento la richiesta è stata deferita alla commissione giuridica e per il mercato interno.

Nella riunione del 26 febbraio 2004 la commissione ha nominato relatore Sir Neil MacCormick.

Nella riunione dell'8 marzo 2004 ha ascoltato Martin Schulz, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 3 del regolamento, e ha avuto uno scambio di opinioni sui motivi a favore e contro la difesa dell'immunità o dei privilegi.

Nella riunione del 17 marzo 2004 ha esaminato il progetto di relazione e ha approvato la proposta di decisione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Sir Neil MacCormick (relatore), Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Malcolm Harbour, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni (in sostituzione di Ward Beysen), Marianne L.P. Thyssen e Diana Wallis.

La relazione è stata depositata il 18 marzo 2004.

A.  
**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**Sulla richiesta di difesa dell'immunità parlamentare dei privilegi presentata da Martin Schulz (2004/2016(IMM))**

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di difesa della sua immunità e dei privilegi presentata da Martin Schulz e annunciata in seduta plenaria il 26 febbraio 2004 in relazione ai procedimenti legali civili (richiesta di esenzione provvisoria e causa principale) pendenti dinanzi al Tribunale distrettuale di Amburgo,
  - visti l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
  - viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986.<sup>1</sup>,
  - visti gli articoli 6 e 6 bis del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0184/2004),
- A. considerando che Martin Schulz è stato eletto al Parlamento europeo alle quinte elezioni tenutesi dal 10 al 13 giugno 1999 e che le sue credenziali sono state verificate dal Parlamento il 15 dicembre 1999<sup>2</sup>,
- B. considerando che i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni<sup>3</sup>,
- C. considerando che i procedimenti civili avviati nei confronti di Martin Schulz dinanzi al Tribunale distrettuale di Amburgo fanno riferimento a opinioni espresse in una dichiarazione stampa direttamente connesse con una questione a quel tempo oggetto di discussione in seno al Parlamento,
- D. considerando che l'immunità da procedimenti legali di cui usufruiscono i deputati al Parlamento europeo consente altresì l'immunità da procedimenti civili,

---

<sup>1</sup> Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 399, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

<sup>2</sup> Decisione del Parlamento europeo sulla verifica delle credenziali dei deputati a seguito delle quinte elezioni dirette al Parlamento europeo il 10-13 giugno 1999, (GU C 296 del 18.10.2000, pagina 93)

<sup>3</sup> Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

- E. considerando che, per essere efficace, tale protezione deve contemplare sia la domanda di esenzione ad interim sia la causa principale,
- F. considerando che i deputati al Parlamento europeo hanno la responsabilità di partecipare alla politica o di fare dichiarazioni stampa e che di conseguenza quando pubblicano siffatte dichiarazioni su questioni controverse si ritiene giustamente che siano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di membri al Parlamento europeo;
1. decide di difendere l'immunità e i privilegi di Martin Schulz;
  2. propone, sulla base dell'articolo 9 del summenzionato Protocollo e con debito rispetto delle procedure nello Stato membro interessato, di sostenere che nel caso in questione non possono essere intentati procedimenti e invita la Corte a trarre le necessarie conclusioni;
  3. chiede alla Commissione di verificare se il paragrafo 5, seconda frase della *Europaabgeordnetengesetz* (regolamentazione sui deputati europei) della Repubblica federale di Germania sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente tale decisione come pure la relazione della sua commissione alle autorità tedesche e al Tribunale distrettuale di Amburgo.

## MOTIVAZIONE

### I. Fatti

Il 24 febbraio 2004 il Tribunale distrettuale di Amburgo ha emanato, senza alcun procedimento orale e senza aver ascoltato l'interessato, una decisione ai fini del provvedimento interinale con cui al deputato Martin Schulz viene vietato, con la minaccia di un'ammenda e qualora questa non possa essere riscossa, di una detenzione fino a 6 mesi (ammenda pari, nel caso specifico, a un ammontare massimo di 250.000 euro; detenzione nel complesso di al massimo due anni) di rilasciare determinate dichiarazioni sulla Bild-Zeitung, descritte con maggiori dettagli in appresso.

Le dichiarazioni vietate al deputato dal Tribunale distrettuale di Amburgo sono le seguenti:

I. In relazione alla controversia in merito al cosiddetto Statuto dei deputati e alle implicazioni ad esso collegate per i benefici finanziari dei deputati del Parlamento europeo - tra cui in particolare i loro diritti relativi alle indennità giornaliere - viene vietato di rilasciare o diffondere ovvero far affermare o pubblicare tramite la Bild-Zeitung:

1. "Dallo scorso autunno è in corso una campagna di sobillazione senza precedenti per la diffamazione dello Statuto dei deputati europei ... diligentemente portata avanti dal "giornale scandalistico più ad effetto" della Germania,

2. "Informazioni scientemente false",

II. come pure le dichiarazioni affermate o diffuse ovvero fatte affermare o fatte diffondere in relazione alle conseguenze dello Statuto dei deputati, originariamente previsto, per i diritti pensionistici dei deputati al Parlamento europeo in riferimento a informazioni della Bild:

1. "Oggi viene presentata ancora un'altra favola per fare aumentare la tiratura con un'azione scandalistica";

2. "È stata del tutto inventata l'informazione secondo cui i deputati UE hanno ottenuto, dopo la prevista modifica dello Statuto, un aumento delle pensioni sino al 68%".

Il summenzionato provvedimento interinale nei confronti del deputato si basa su una dichiarazione da esso stesso rilasciata in qualità di presidente del gruppo SPD in seno al Parlamento europeo nell'ambito di un comunicato stampa del gruppo PSE del 15 gennaio 2004 in merito alla diffusione di informazioni in Germania sullo Statuto dei deputati. Tale dichiarazione stampa costituisce oggetto della comunicazione ai membri n. 10/2004<sup>1</sup>.

### II. Articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

L'articolo 9 del suddetto Protocollo recita:

---

<sup>1</sup> PE 343.482

*"I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni".*

Tale disposizione del diritto comunitario è direttamente applicabile negli Stati membri dell'Unione e non può essere limitata dal diritto nazionale conformemente ai principi definiti dalla Corte di giustizia europea. Essa tutela i deputati in particolare da procedimenti civili in caso di pubblicazioni sulla stampa in merito ad argomenti politici controversi<sup>1</sup>. Sussistono pertanto seri dubbi circa la compatibilità con il diritto comunitario della disposizione, citata dal richiedente nel procedimento relativo al provvedimento interinale, figurante al paragrafo 5, seconda frase, della regolamentazione tedesca sui deputati europei<sup>2</sup>

Il Parlamento europeo ha sempre affermato il principio fondamentale secondo cui in nessun caso si deve procedere alla revoca dell'immunità quando le azioni di cui viene accusato un deputato sono state effettuate nell'ambito della sua attività politica o in diretta connessione con la stessa.

Nella fattispecie si tratta effettivamente della difesa dell'immunità parlamentare e a tal fine devono tuttavia valere gli stessi principi.

In applicazione di tali principi il relatore constata che le dichiarazioni oggetto di controversia dell'on. Martin Schulz sono state fatte nel comunicato stampa del 15 gennaio nell'esercizio della sua libertà di parola nell'ambito della sua attività in qualità di membro del Parlamento. Per quanto riguarda la questione se venga rispettata la prescrizione dell'articolo 190, paragrafo 5 del Trattato che istituisce le Comunità europee, in cui si richiede il varo di regolamentazioni e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo ("Statuto dei deputati"), si tratta di un problema di interesse pubblico. Editore della dichiarazione stampa di Martin Schulz sulla stampa del 15 gennaio 2004 è il dipartimento stampa del gruppo PSE, i deputati SPD in seno al Parlamento europeo. Tale comunicazione stampa è stata pubblicata il 15 gennaio 2004 durante una tornata del Parlamento europeo a Strasburgo. Secondo il "Protocollo al trattato di Amsterdam sulla fissazione delle sedi delle istituzioni e di taluni organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol" il Parlamento europeo ha tra l'altro sede a Strasburgo.

Dato che una delle funzioni più importanti di un deputato eletto dai cittadini con una votazione diretta è quella di prendere posizione oralmente o per iscritto in merito a questioni politiche e dato che le comunicazioni stampa contestate sono in rapporto diretto con un argomento in discussione al Parlamento, occorre indubbiamente presupporre che le dichiarazioni in questione sono state rilasciate nell'esercizio del mandato del deputato (articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965).

---

<sup>1</sup> Cfr. da ultimo le decisioni del Parlamento europeo del 1° luglio 2003 (A5-0243/2003), 23 settembre 2003 (A5-0309/2003) e 16 dicembre 2003 (A5-0421/2003).

<sup>2</sup> Il paragrafo 5 della regolamentazione sui deputati europei recita: **Immunità**  
L'immunità dei membri del Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 (BGB1, 1965, II, pagina 1453, 1482). La portata dell'immunità è in linea con le disposizioni della Costituzione.

Il relatore è inoltre dell'avviso che la decisione del tribunale distrettuale di Amburgo rappresenta un procedimento inammissibile nei confronti di un deputato ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sui Privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

L'importo dell'ammenda minacciata nella decisione del 24 febbraio 2004 (nella fattispecie per un massimale di 250.000 euro) mira a scoraggiare una ripetizione della dichiarazione e a impedire dichiarazioni analoghe da parte di potenziali emulanti. In caso di infrazione viene minacciata al deputato addirittura una detenzione di due anni al massimo. Si può pertanto affermare che la minaccia di ammenda e di detenzione ha carattere penale dato che sia la prevenzione individuale sia la prevenzione generale costituiscono caratteristiche fondamentali del procedimento penale.

Dai documenti trasmessi al Parlamento europeo emerge che il Tribunale distrettuale di Amburgo ha giudicato la portata dell'immunità dei membri del Parlamento europeo esclusivamente sulla base del diritto tedesco. Si deve pertanto eccepire che le situazioni giuridiche dei deputati sono disciplinate in prima linea sulla base del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'8 aprile 1965, che costituisce il diritto comunitario primario e di conseguenza il diritto da applicare direttamente dallo Stato membro. Le disposizioni del diritto tedesco possono essere applicate solamente in modo complementare e solo se non sono in contraddizione con disposizioni del diritto comunitario. L'articolo 9 non contiene alcun riferimento al diritto nazionale (contrariamente all'articolo 10 del Protocollo) per cui non si può presupporre che l'articolo 9 si limiti alla sfera di tutela del paragrafo 5, comma 2 della *Europaabgeordnetengesetz* (regolamentazione sui deputati al Parlamento europeo). La minaccia di procedimento per l'infrazione pregiudica pertanto dal 24 febbraio 2004 l'indipendenza e la libertà di parola di un deputato al Parlamento europeo, il che è incompatibile con l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità. Il relatore è stato informato che si intende avviare un'azione civile presso il tribunale distrettuale di Amburgo per gli stessi fatti in relazione alla causa principale. L'effetto di tutela dell'articolo 9 del Protocollo deve esercitarsi, per essere efficace, allo stesso modo nei confronti di un procedimento civile ai fini di un'azione nella causa principale.

### **III. Conclusioni**

Il relatore raccomanda pertanto al Parlamento europeo di difendere l'immunità e i privilegi dell'on. Martin Schulz.